

Bruxelles, 7 ottobre 2022
(OR. en)

13075/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0340(COD)**

**CODEC 1398
ENV 946
ENT 132
COMPET 752
IND 380
SAN 542
CONSOM 242
MI 701
CHIMIE 87
PE 118**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 3-6 ottobre 2022)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto, il presidente della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), Pascal CANFIN (RE, FR), ha presentato a nome della commissione un emendamento di compromesso (emendamento 17) alla proposta di regolamento in oggetto e un emendamento (emendamento 18) alla risoluzione legislativa contenente una dichiarazione. Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 4 ottobre 2022 la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 17) alla proposta di regolamento e l'emendamento 18 alla risoluzione legislativa. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

P9_TA(2022)0342

Modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0656),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0396/2021),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021³,
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0092/2022),

³ GU C 152 del 6.4.2022, pag. 197.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso⁴;
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁴ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 3 maggio 2022 (Testi approvati, P9_TA(2022)0130).

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 ottobre 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁶,

⁵ GU C 152 del 6.4.2022, pag. 197.

⁶ Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ relativo agli inquinanti organici persistenti attua *a livello* dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("convenzione"), approvata a nome della Comunità con decisione 2006/507/CE del Consiglio⁸, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, approvato a nome della Comunità con decisione 2004/259/CE del Consiglio⁹.

⁷ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

⁸ Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

⁹ Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

- (2) Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (di seguito, il "pentaclorofenolo") nell'allegato A della convenzione. Alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, è stato convenuto di inserire il dicofol e l'acido perfluorooottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati nell'allegato A della convenzione. ***Alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 6 al 17 giugno 2022, è stato convenuto di inserire l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e composti a esso correlati nell'allegato A della convenzione.*** Alla luce di tali modifiche della convenzione e al fine di garantire che i rifiuti contenenti tali sostanze siano gestiti conformemente alle disposizioni della convenzione, è necessario modificare anche gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 includendo il pentaclorofenolo, il dicofol e il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati ***come pure il PFHxS, i suoi sali e composti a esso correlati*** negli allegati e indicando i rispettivi limiti di concentrazione.

- (3) Il pentaclorofenolo era stato precedentemente inserito negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ dal regolamento (UE) 2019/636 della Commissione¹¹, con un valore per l'allegato IV di 100 mg/kg e un valore per l'allegato V di 1 000 mg/kg. Il regolamento (UE) 2019/1021, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 850/2004, ha involontariamente omesso il pentaclorofenolo. È pertanto necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 per includervi il pentaclorofenolo.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

¹¹ Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 6).

- (4) Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 contengono già limiti di concentrazione per le seguenti sostanze o gruppi di sostanze: a) la somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere (ad eccezione di quest'ultimo, che non figura nell'allegato V di detto regolamento); b) esabromociclododecano; c) alcani, C₁₀-C₁₃, cloro (paraffine clorate a catena corta) (SCCP); e d) dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF). A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno modificare i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV per tali sostanze al fine di adeguare i valori limite al progresso scientifico e tecnico. Per coerenza con l'elenco degli eteri di difenile polibromurato (PBDE) di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021, la sostanza decabromodifeniletere dovrebbe essere inclusa tra i PBDE elencati nella terza colonna dell'allegato V di tale regolamento.

- (5) *Al fine di consentire agli Stati membri di raccogliere dati sulla quantità effettiva di PCDD/PCDF e di policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) nelle ceneri e nella fuliggine provenienti dalle abitazioni private, nonché nelle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia, e di concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per attuare il regolamento (UE) 2019/1021, il limite di concentrazione modificato per la somma di PCDD/PCDF e dl-PCB dovrebbe applicarsi, per quanto riguarda le ceneri e la fuliggine provenienti dalle abitazioni private e le ceneri volanti provenienti da unità a biomassa, in una fase successiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di consentire l'elaborazione di politiche adeguate per la raccolta e il trattamento di tali ceneri e fuliggine e di sostenere il riesame di cui all'allegato IV e il monitoraggio dell'attuazione a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1021, gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sulla presenza di PCDD/PCDF e dl-PCB nelle ceneri e nella fuliggine provenienti dalle abitazioni private e nelle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia. Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili entro il 1° luglio 2026.*

- (6) *Per quanto riguarda i PBDE elencati nel regolamento (UE) 2019/1021, il limite di concentrazione per la somma di tali sostanze nei rifiuti dovrebbe essere fissato a 500 mg/kg. Tenendo debitamente conto del calo delle concentrazioni di PBDE in alcuni rifiuti, derivante dalle attuali limitazioni all'immissione sul mercato e all'uso di PBDE, e alla luce della possibile evoluzione dei pertinenti metodi di cernita e di analisi, il valore limite dovrebbe essere abbassato a 350 mg/kg tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e a 200 mg/kg 5 anni dopo la sua entrata in vigore.*
- (7) Considerando che un sottogruppo di 12 congeneri di PCB, vale a dire PCB-77, PCB-81, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB-169 e PCB 189, noti come dl-PCB, possiede proprietà tossicologiche molto simili a quelle dei PCDD/PCDF e per tenere conto dell'effetto aggregato di tutti i composti diossina-simili elencati nel regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno includere i dl-PCB nella voce esistente per il gruppo di sostanze dei PCDD/PCDF negli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021. Anche l'elenco dei valori del fattore di tossicità equivalente di cui all'allegato V, parte 2, di detto regolamento dovrebbe essere modificato per introdurre i corrispondenti valori per i singoli congeneri di dl-PCB.

- (8) I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 sono stati stabiliti applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti di concentrazione nelle precedenti modifiche degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. I limiti di concentrazione proposti dovrebbero ***basarsi sul principio di precauzione sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dovrebbero mirare a eliminare, ove possibile, il rilascio degli inquinanti organici persistenti nell'ambiente, al fine di*** raggiungere l'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente associato alla distruzione o alla trasformazione irreversibile delle sostanze in questione. Tali limiti dovrebbero inoltre tenere conto dell'obiettivo politico più ampio di realizzare ***l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche, aumentare il riciclaggio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sviluppare cicli di materiali non tossici e realizzare un'economia*** ■ ***circolare non tossica,*** sancito dalla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo".

- (9) *I limiti di concentrazione di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbero essere coerenti e contribuire all'attuazione della comunicazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche".*
- (10) *Al fine di garantire una migliore tracciabilità e un trattamento efficace dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti, nonché di evitare incoerenze nel diritto dell'Unione, è necessario assicurare la coerenza tra le disposizioni relative ai rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti originariamente contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004, ora abrogato dal regolamento (UE) 2019/1021, e quelle stabilite in seguito. La Commissione dovrebbe pertanto valutare se sia opportuno che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione specificati nell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 debbano essere classificati come pericolosi e presentare, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² o una proposta volta a modificare la decisione 2000/532/CE della Commissione¹³, o entrambe.*

¹² Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

¹³ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

- (11) *In base agli obiettivi della strategia per il settore tessile, definiti nella comunicazione della Commissione del 30 marzo 2022 dal titolo "Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari", i prodotti tessili immessi sul mercato dell'Unione dovrebbero essere in larga misura costituiti da fibre riciclate prive di sostanze pericolose. Per garantire che i prodotti tessili riciclati non contengano fin dall'inizio sostanze chimiche pericolose come il PFOA, è necessario rendere più rigorosi i valori limite per il PFOA, i suoi sali e i composti ad esso correlati nei rifiuti, in quanto la loro presenza potrebbe avere un impatto sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti tessili. È pertanto opportuno che la Commissione riesamini il limite di concentrazione al fine di abbassarlo, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico.*
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021.

- (13) È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alle imprese e alle autorità competenti di adeguarsi alle nuove prescrizioni,
- (14) *Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la protezione dell'ambiente e della salute umana dagli inquinanti organici persistenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo degli effetti transfrontalieri di tali inquinanti, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1021 è così modificato:

1) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 21 bis

Disposizioni transitorie

- 1. Il valore di 10 µg/kg si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) e policlorobifenili diossinasi (dl-PCB) quali elencati nell'allegato IV fino a ... [1 anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Il valore di 5 µg/kg di cui all'allegato IV si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia a partire da ... [1 anno + 1 giorno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].**

2. *Il valore di 15 µg/kg continua ad applicarsi alle ceneri e alla fuliggine provenienti dalle abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) quali elencati nell'allegato IV fino al 31 dicembre 2024. Per le ceneri e la fuliggine provenienti da abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB), il valore di 5 µg/kg di cui all'allegato IV si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.*”;

2) gli allegati IV e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione valuta se sia opportuno modificare la direttiva 2008/98/CE o la decisione 2000/532/CE, o entrambe, per riconoscere che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione indicati nell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 devono essere classificati come pericolosi e, se del caso, sulla base di tale valutazione ed entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare una proposta legislativa per modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE o una proposta per modificare la decisione 2000/532/CE, o entrambe.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere da ... [6 mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La presidente

Il presidente

ALLEGATO

Gli allegati IV e V sono così modificati:

- 1) l'allegato IV è così modificato:
 - a) nella tabella sono aggiunte le righe seguenti:

"Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri	87-86-5 e altri	201-778-6 e altri	100 mg/kg
Dicofol	115-32-2	204-082-0	50 mg/kg
Acido perfluorooottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati <i>di cui all'allegato I</i>	335-67-1 e altri	206-397-9 e altri	1 mg/kg (PFOA e suoi sali), 40 mg/kg <i>(somma dei composti correlati al PFOA).</i> <i>La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro ... [5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].</i>

<p><i>Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati</i></p>	<p><i>355-46-4 e altri</i></p>	<p><i>355-46-4 e altri</i></p>	<p><i>1 mg/kg (PFHxS e suoi sali), 40 mg/kg (somma dei composti correlati al PFHxS). La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro ... [5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].";</i></p>
---	------------------------------------	------------------------------------	--

- b) la riga per le sostanze Alcani C₁₀-C₁₃, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) è sostituita dalla riga seguente:

"Alcani C ₁₀ -C ₁₃ , cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)	85535-84-8	287-476-5	1 500 mg/kg <i>La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassarlo entro ... [5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].";</i>
--	------------	-----------	---

- c) le righe per le sostanze Tetrabromodifeniletere $C_{12}H_6Br_4O$, Pentabromodifeniletere $C_{12}H_5Br_5O$, Esabromodifeniletere $C_{12}H_4Br_6O$, Eptabromodifeniletere $C_{12}H_3Br_7O$ e Decabromodifeniletere $C_{12}Br_{10}O$ sono sostituite dalle righe seguenti:

"Tetrabromodifeniletere $C_{12}H_6Br_4O$	40088-47-9 e altri	254-787-2 e altri	Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere $C_{12}H_6Br_4O$, pentabromodifeniletere $C_{12}H_5Br_5O$, esabromodifeniletere $C_{12}H_4Br_6O$, eptabromodifeniletere $C_{12}H_3Br_7O$ e decabromodifeniletere $C_{12}Br_{10}O$: a) fino a ... [<i>giorno antecedente la data di cui alla lettera b)</i>], 500 mg/kg; b) a decorrere da ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] fino a ... [giorno antecedente la data di cui alla lettera c)], 350 mg/kg o, se superiore, la somma della concentrazione di tali sostanze, quando sono presenti in miscele o articoli, come indicato nell'allegato I, quarta colonna, punto 2 per le sostanze tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere; c) a decorrere da ... [5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], 200 mg/kg o, se superiore, la somma della concentrazione di tali sostanze, quando sono presenti in miscele o articoli, come indicato nell'allegato I, quarta colonna, punto 2 per le
Pentabromodifeniletere $C_{12}H_5Br_5O$	32534-81-9 e altri	251-084-2 e altri	
Esabromodifeniletere $C_{12}H_4Br_6O$	36483-60-0 e altri	253-058-6 e altri	
Eptabromodifeniletere $C_{12}H_3Br_7O$	68928-80-3 e altri	273-031-2 e altri	

			sostanze tetrabromodifenil eter e, pentabromodifenil eter e, esabromodifenil eter e, eptabromodifenil eter e e decabromodifenil eter e.";
Bis(pentabromofenil e) (decabromodifenil eter e; decaBDE) C ₁₂ Br ₁₀ O	1163-19-5 e altri	214-604-9 e altri	

- d) la riga relativa alle sostanze dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) è sostituita dalla seguente:

<p>"Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB)</p>			<p>5 µg/kg⁽¹⁾</p> <p><i>La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro ... [5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].</i></p>
---	--	--	---

- (1) Il limite è calcolato come la somma di PCDD, PCDF e dl-PCB in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) di cui alla parte 2, terzo comma, della tabella dell'allegato V.";

e) la riga relativa alla sostanza esabromociclododecano è sostituita dalla seguente:

"Esabromociclododecano" ⁽⁴⁾	25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8	247-148-4 221-695-9	500 mg/kg <i>La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassarlo a un valore non superiore a 200 mg/kg entro ... [5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].</i>
--	--	------------------------	--

(4) Per «esabromociclododecano» si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.";

2) l'allegato V, parte 2, è così modificato:

a) *al secondo comma, la prima colonna della tabella intitolata "Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE", è così modificata:*

i) *è inserito il testo seguente dopo "10.01 Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)":*

"10 01 03: ceneri leggere di torba e di legno non trattato";

ii) *è inserito il testo seguente dopo "17 05 03* Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose":*

"17 05 04: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03";

iii) *è inserito il testo seguente dopo "19 04 03 * Fase solida non vetrificata":*

***"20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI
PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ
DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA***

20 01: frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 41: rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera";

b) al secondo comma, la seconda colonna della tabella intitolata "Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV" è così modificata:

i) il testo "Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg;" è sostituito dal testo seguente:

"Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): 5 mg/kg;"

ii) il testo "Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C₁₂H₆Br₄O), pentabromodifeniletere (C₁₂H₅Br₅O), esabromodifeniletere (C₁₂H₄Br₆O), eptabromodifeniletere (C₁₂H₃Br₇O): 10 000 mg/kg;" è sostituito dal testo seguente:

"Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C₁₂H₆Br₄O), pentabromodifeniletere (C₁₂H₅Br₅O), esabromodifeniletere (C₁₂H₄Br₆O), eptabromodifeniletere (C₁₂H₃Br₇O) e decabromodifeniletere (C₁₂Br₁₀O): 10 000 mg/kg;"

iii) è aggiunto il testo seguente dopo "Toxafene: 5 000 mg/kg.":

"Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri: 1 000 mg/kg;

Dicofol: 5 000 mg/kg;

Acido perfluorooctanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati:
50 mg/kg (PFOA e suoi sali), 2 000 mg/kg (composti correlati al PFOA);

Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati:

50 mg/kg (PFHxS e suoi sali), 2 000 mg/kg (composti correlati al PFHxS).";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) e di policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

Fattori di tossicità equivalente (TEF) per PCDD, PCDF e dl-PCB

PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
PCDF	TEF
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003
dl-PCBs	TEF

PCB 77	0,0001
PCB 81	0,0003
PCB 105	0,00003
PCB 114	0,00003
PCB 118	0,00003
PCB 123	0,00003
PCB 126	0,1
PCB 169	0,03
PCB 156	0,00003
PCB 157	0,00003
PCB 167	0,00003
PCB 189	0,00003".

".

Dichiarazione della Commissione

Dichiarazione della Commissione in occasione dell'approvazione del regolamento (UE) 2022/...^{14*} sull'inclusione del codice di identificazione dei rifiuti 17 05 04 "terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03" nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2019/1021

L'inclusione nella parte 2 dell'allegato V del codice di identificazione dei rifiuti per "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503" non dovrebbe essere intesa nel senso di favorire lo smaltimento di terra come rifiuto rispetto alla bonifica al fine di prevenire la produzione di rifiuti.

Qualora lo smaltimento offra la migliore opzione di gestione ambientale dei rifiuti, la deroga eccezionale al trattamento distruttivo è soggetta ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1021.

¹⁴ GU ...

* GU: si prega di inserire il numero del documento in COD 2021/0340 nel titolo e di aggiungere i riferimenti di pubblicazione nella nota a piè di pagina.